

REGOLAMENTO ARBITRATO

PRESUPPOSTI

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti arbitrali, rituali o irrituali, relativi a controversie su diritti disponibili devoluti alla Camera Arbitrale di SICOME SC, Società Italiana Conciliazione e Mediazione, in forza di clausola compromissoria, di compromesso o altra convenzione stipulata fra le parti in lite, anche in materia non contrattuale.

Anche laddove la convenzione arbitrale non contenga la specifica indicazione dell'Organismo SICOME, è possibile svolgere dinanzi a quest'ultimo la procedura arbitrale previa espressa e congiunta richiesta scritta di tutte le parti in lite.

L'Organismo si riserva sempre la facoltà di rifiutare la gestione della procedura a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione a tutte le parti interessate.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA / COMPROMESSO

Nei casi in cui le parti abbiano stipulato per iscritto una convenzione di arbitrato all'interno di un contratto o come separato accordo, nonché, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 132/2014, in tutti i casi in cui congiuntamente ne avanzino richiesta al Giudice nell'ambito di un contenzioso giudiziale attualmente già in corso dinanzi al Tribunale o alla Corte d'Appello, l'insorta controversia fra loro può essere deferita ad un arbitro, quale organo monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito nella convenzione stessa, che deciderà definitivamente sulla lite.

Non possono essere deferite ad arbitri controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili o che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui le parti non abbiano espressamente stabilito l'irritualità dell'arbitrato, il cd. "lodo arbitrale", cioè la decisione dell'arbitro, assumerà il valore di sentenza; ciò accadrà sempre in particolare nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1 del D.L. 132/2014 [trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria].

L'arbitrato è regolato dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Nella convenzione di arbitrato (compromesso per liti già insorte o clausola compromissoria per liti future fra le parti contrattuali) possono essere inserite le regole di svolgimento dell'arbitrato, la sede, i termini di pronuncia del lodo, il numero degli arbitri, le modalità per la loro nomina, il potere degli arbitri di emettere misure cautelari, se la decisione debba essere secondo equità o secondo diritto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella convenzione, si applicheranno le regole del presente regolamento in quanto compatibili, ed, in mancanza, le regole di diritto comune.

AMMINISTRAZIONE DELL'ARBITRATO PRESSO L'ORGANISMO

Nei casi in cui la convenzione non indichi già l'amministrazione dell'arbitrato da parte dell'Organismo, ognuna della parti, al momento della proposizione della domanda e della successiva accettazione, dovrà indicare espressamente detta volontà; la compilazione della domanda e della risposta sugli appositi moduli predisposti da SICOME equivale a volontà implicita e congiunta.

Gli arbitri verranno nominati fra gli iscritti nello speciale elenco tenuto dall'Organismo e saranno scelti in ragione delle loro specifiche competenze, fatto salvo il caso in cui siano indicati direttamente dalle parti.

Qualora le parti abbiano già indicato nella clausola il nominativo dell'arbitro, l'organo arbitrale si intende sempre monocratico; qualora le parti abbiano scelto un arbitrato collegiale, è facoltà delle parti indicare il proprio componente il collegio con separata comunicazione, che dovrà espressamente contenere la richiesta di nomina del terzo membro da parte dell'Organismo laddove i due membri già nominati non abbiano provveduto di comune accordo.

Per garantire l'imparzialità degli arbitri e la regolarità della procedura arbitrale viene appositamente istituito presso l'Organismo un Consiglio Arbitrale, stabilmente presieduto dal rappresentante legale

dell'Organismo e composto da ulteriori due membri scelti a turno fra i mediatori e gli arbitri iscritti all'Organismo; ogni attività della procedura d'arbitrato verrà disciplinata dal Consiglio, per brevità sempre indicato di seguito quale "Organismo".

Nel momento in cui le parti si rivolgono all'Organismo per la gestione del contenzioso ne conoscono il regolamento e lo accettano in ogni sua parte.

In ogni caso non verranno accolte istanze incompatibili con il presente regolamento e con le regole di diritto comune.

A suo insindacabile giudizio l'Organismo si riserva di amministrare arbitrati con arbitri non facenti parte della propria Camera Arbitrale; in tal caso i costi saranno quantificati con apposito preventivo.

Qualora la controversia sia già pendente dinanzi al Giudice Ordinario le parti sono espressamente tenute a comunicarlo all'Organismo che in considerazione di ciò si riserva di accettare l'amministrazione dell'arbitrato solo a seguito della definitiva pronuncia del Giudice Ordinario sulla propria competenza; in ogni caso ciò non pregiudica la validità della convenzione di arbitrato.

Tutti gli scambi degli atti e/o dei documenti della procedura avvengono in via telematica; il deposito analogico è consentito solo laddove la parte dimostri di non possedere idonei mezzi telematici e previa apposita comunicazione all'organismo.

A **ATTI INTRODUTTIVI**

1) DOMANDA DI ARBITRATO

Chi intende promuovere un procedimento arbitrale dovrà depositare presso la segreteria dell'Organismo, a mezzo raccomandata a.r. o pec agli indirizzi dell'Organismo risultanti dai pubblici registri, una domanda, eventualmente redatta su apposito modulo scaricabile dal sito www.sicome.it, a cui andrà sempre allegato il mandato difensivo al proprio legale di fiducia, se esistente, e la copia della convenzione arbitrale.

Sul modulo andrà apposta marca da bollo in corso legale di validità a seconda delle normative fiscali vigenti al momento del deposito della domanda.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- 1) i dati anagrafici e fiscali del richiedente e del rappresentante legale per le società
- 2) i dati anagrafici e fiscali del convenuto
- 3) l'esposizione dei fatti oggetto della lite, il valore della stessa ed i quesiti su cui si chiede il lodo
- 4) l'indicazione dell'atto contenente la convenzione (contratto o atto separato)
- 5) l'indicazione del difensore, se nominato, e l'elezione di domicilio
- 6) il nominativo dell'Arbitro Unico o componente il Collegio, se già prescelti in convenzione;
- 7) la richiesta di nomina dell'Arbitro Unico o del Terzo da parte dell'Organismo, a seconda di arbitrato monocratico o collegiale;
- 8) l'indicazione di particolari casi di urgenza
- 9) i documenti a sostegno delle proprie ragioni ai fini della decisione

E' fatta salva la facoltà dell'attore di notificare la domanda direttamente al convenuto; in tal caso andrà depositata la relativa relata di notifica unitamente ad eventuale comparsa di risposta se giunta con lo stesso mezzo all'attore; i termini decorreranno da detto deposito.

2) RISPOSTA DEL CONVENUTO

Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, la segreteria dell'Organismo provvede a trasmetterne copia al convenuto, invitandolo a costituirsi nel termine dei successivi venti giorni dal ricevimento della convocazione.

La risposta del convenuto, eventualmente compilata su apposito modulo scaricabile dal sito www.sicome.it, dovrà contenere le indicazioni di cui ai punti da 1) a 9) del precedente articolo; essa dovrà inoltre contenere la specifica indicazione dell'eventuale chiamata in causa del terzo qualora ve ne sia l'interesse.

Alla costituzione del terzo chiamato si applicano le medesime regole previste per la costituzione del convenuto.

Nel caso in cui il convenuto non risponda alla chiamata dell'attore, il procedimento prosegue comunque con la nomina formale dell'arbitro e l'avvio della procedura; si applicano in tal caso le regole sulla contumacia di cui al codice di procedura civile in quanto compatibili.

Nei quindici giorni successivi alla costituzione, la risposta del convenuto, e dell'eventuale terzo chiamato, verrà inviata all'attore, con indicazione specifica dell'arbitro unico, o dei componenti il collegio arbitrale, a cui è deferita la controversia.

L'eccezione di validità e/o efficacia della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale deve essere proposta a pena di decadenza nel primo atto costitutivo; in difetto il giudizio arbitrale si intende accettato in ogni sua parte.

E' fatta salva la facoltà del convenuto di inviare direttamente all'attore la propria comparsa nei casi in cui abbia ricevuto la notifica della domanda da parte dell'attore; in tal caso detta comparsa andrà depositata unitamente alla relata di notifica all'attore; i termini decorreranno da detto deposito.

3) REGOLE FISCALI

Ai sensi del DPR 642/1972 ogni atto e provvedimento relativo all'arbitrato è soggetto all'imposta di bollo; ogni atto andrà quindi accompagnato da una marca da bollo in corso di validità; così come saranno bollati allo stesso modo i lodi.

L'Organismo non può rifiutarsi di ricevere atti non in regola con l'imposta di bollo; è tuttavia obbligato a trasmetterli al competente Ufficio del Registro entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Tutte le parti sono soggette al pagamento delle imposte di bollo e di registro in via solidale.

Il lodo arbitrale è sempre soggetto all'imposta di registro laddove debba essere eseguito.

4) NOMINA DEGLI ARBITRI

Qualora la convenzione d'arbitrato non contenga già il nominativo del/degli arbitri ed il loro numero, provvederà l'Organismo con la nomina di un arbitro unico o con la formazione di un organo collegiale; in ogni caso il numero degli arbitri deve sempre essere dispari.

L'Organismo prevede che anche laddove sia nominato un collegio per le decisioni di maggiore complessità, il numero di arbitri non sia superiore a tre.

Nelle controversie di valore non superiore a € 10.000,00 le decisioni verranno sempre adottate dall'arbitro unico.

Nel caso in cui l'arbitro sia unico e non sia già stato unanimemente indicato dalle parti, l'Organismo provvederà alla sua designazione dandone apposita comunicazione alle parti decorsi quindici giorni dal deposito dell'ultimo atto costitutivo o dalla scadenza per il suo deposito.

Nei casi di collegio arbitrale, qualora le parti abbiano già provveduto ciascuno alla nomina del proprio arbitro, l'Organismo procederà alla nomina del terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nei casi in cui i due arbitri nominati dalle parti non abbiano raggiunto l'accordo sulla designazione del terzo membro da comunicarsi a mezzo pec alla Segreteria dell'Organismo entro 10 giorni dal ricevimento della nomina dell'arbitro altrui.

L'Organismo procederà in ogni caso alla nomina d'ufficio dell'arbitro o dei componenti del collegio arbitrale ogniqualvolta la convenzione nulla indichi in proposito o le parti non raggiungano l'accordo in questi termini.

Parimenti l'Organismo provvederà alla nomina d'ufficio nei casi in cui è fatto obbligo alle parti di deferire ad un terzo la nomina dell'arbitro e comunque ogniquale volta le parti in lite siano più di due.

Al momento dell'accettazione dell'incarico gli arbitri sottoscrivono espressa dichiarazione di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti in contesa e sono tenuti all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Entro cinque giorni dal ricevimento della propria nomina da parte della segreteria, l'arbitro deve comunicare la propria accettazione via pec, avendo l'obbligo di indicare espressamente i casi o le circostanze di cui all'art. 815, 1° comma, c.p.c. che possono violarne l'imparzialità e/o indipendenza rispetto alla controversia e/o alle parti di essa

Qualora la risposta non giunga o sia fuori termine, l'Organismo provvederà a nominare altro arbitro.

L'Organismo garantisce l'integrità morale e giuridica dei propri arbitri, nonché la sussistenza dei requisiti per la nomina.

In caso di accettazione, la nomina viene comunicata alle parti con l'invito ad indicare eventuali casi di contestazione o ritorsione.

Dal momento della nomina, ogni comunicazione si considera validamente avvenuta anche se scambiata direttamente fra arbitro e parti del giudizio.

5) RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

Gli arbitri possono essere ritorsiti entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina per i motivi di cui all'art. 815 c.p.c. e per ogni motivo che implichi violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza; nel caso in cui per fatti sopraggiunti la ritorsione venga sollevata a procedura già iniziata, il procedimento rimane sospeso fino alla nomina del nuovo arbitro o conferma di quello già nominato; le parti dovranno comunicare via pec entro cinque giorni dalla nomina del nuovo arbitro se intendono mantenere efficaci gli atti fino a quel momento compiuti dall'arbitro ritorsito.

La ritorsione, debitamente motivata, deve essere fatta valere con apposito atto scritto depositato presso l'Organismo e comunicato a cura del ritorsito alla controparte; quest'ultima dovrà depositare le proprie osservazioni scritte via pec entro 10 giorni; analogamente potrà fare l'arbitro ritorsito prontamente avvisato dall'Organismo una volta ricevuta l'istanza di ritorsione.

Sulla ritorsione decide in ogni caso l'Organismo; la decisione motivata verrà comunicata alle parti e agli arbitri entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni delle parti.

Il termine per il deposito del lodo rimane sospeso fino alla conferma o sostituzione degli arbitri.

La sostituzione dell'arbitro può avvenire per:

- rinuncia dell'arbitro;
- ritorsione;
- morte o grave infermità dell'arbitro;
- rimozione d'ufficio per grave violazione dei doveri nascenti dal presente regolamento.

Salvo i casi di ritorsione, la sostituzione dell'arbitro avviene con le stesse regole sancite per la nomina.

In mancanza di espressa indicazione delle parti, il nuovo arbitro deciderà se gli atti fino a quel momento compiuti dall'arbitro sostituito conservano lo loro efficacia; nel caso in cui sia disposto il rinnovo della procedura, dalla nomina del nuovo arbitro decorrerà un nuovo termine per il deposito del lodo.

B SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1) AVVIO

Ciascuna delle parti deve produrre tante copie del proprio atto costitutivo e dei documenti allegati quanti sono gli arbitri.

Una volta decorsi i termini per la costituzione di tutte le parti, l'Organismo provvede, svolti gli incombenzi già descritti ai precedenti punti, a trasmettere la domanda, la risposta e tutti gli allegati

all'arbitro nominato che abbia già accettato il proprio incarico.

L'accettazione dell'arbitro e le dichiarazioni ad essa inerenti verranno sempre comunicate alle parti, le quali possono esprimere nei successivi cinque giorni le proprie osservazioni scritte in merito alla nomina o alle dichiarazioni dell'arbitro.

In mancanza di opposizioni, scaduto il termine succitato e confermata la nomina dell'arbitro, l'Organismo dà inizio alla procedura, dandone comunicazione alle parti costituite mediante pec o altro mezzo idoneo al rilascio di ricevuta di consegna; con la medesima comunicazione, l'Organismo fissa la comparizione delle parti dinanzi all'arbitro per la prima udienza.

Ogni atto e/o provvedimento dell'Organismo rimarrà depositato presso la segreteria; ogni comunicazione riguardante la procedura verrà eseguita al domicilio eletto a mezzo pec, racc.ta a.r. o ogni altro mezzo idoneo al rilascio di ricevuta di consegna.

Le parti possono stare in arbitrato con l'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, anche generica; in tal caso ogni comunicazione, compresa quella relativa al lodo, verrà fatta presso il difensore.

Ferma restando la possibilità del deposito in via analogica, ogni atto e/o documento e/o provvedimento della procedura verrà depositato in via telematica e sottoscritto con firma digitale.

E' in facoltà dell'organo arbitrale decidere di svolgere la procedura in modalità cartolare e/o telematica, salve espresse opposizioni manifestate dalle parti.

2) SEDE DELL'ARBITRATO

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Organismo o in sue unità decentrate o in ogni altro luogo scelto di comune accordo fra le parti e gli arbitri, salvo che non sia stata già espressamente indicata una sede specifica nella convenzione; in tale ultimo caso è in facoltà delle parti derogarvi di comune accordo.

Gli incontri si svolgeranno preferibilmente in modalità telematica, fatti salvi i casi in cui ciò sia stato espressamente escluso da tutte le parti o l'incombente richieda la presenza fisica.

Anche in caso di incontri svolti da remoto, la sede dell'arbitrato ad ogni fine di legge è quella stabilita dalle parti o dall'organo arbitrale.

Nel caso in cui l'arbitrato debba svolgersi fuori dal territorio italiano, agli arbitri sarà dovuto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, un aumento del 20% del proprio compenso.

3) LINGUA DELL'ARBITRATO

La lingua ufficiale è l'italiano.

Nel caso in cui l'arbitrato si svolga in lingua diversa da quella ufficiale le parti sono invitate a precisare, al momento della costituzione, in quale lingua intendono svolgere l'arbitrato; sarà cura e discrezione dell'Organismo comunicare alle parti la possibilità di svolgere l'arbitrato nella lingua prescelta, eventualmente mediante assistenza di un interprete, ovvero proporre una lingua alternativa.

Nel caso in cui l'Organismo non sia in grado di nominare arbitri di lingua straniera, dovrà espressamente segnalarlo al momento del deposito della domanda o della risposta, declinando infine l'incarico nel caso in cui anche una sola delle parti rappresenti difficoltà di comprensione della lingua italiana e non accetti la nomina di apposito interprete da retribuire a sue spese.

Il lodo può contenere espressamente condanna al rimborso delle spese di traduzione a favore della parte vittoriosa.

4) NORME APPLICABILI

Laddove le parti non abbiano già espressamente stabilito nella convenzione le norme che gli arbitri devono osservare, le regole del procedimento sono quelle stabilite dal presente regolamento che viene

implicitamente accettato in ogni sua parte all'atto della proposizione della domanda e/o della costituzione. Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento a quanto previsto dal titolo VIII del libro IV del c.p.c.

Salvo espressa indicazione contraria delle parti, i lodi per le controversie di valore non superiore ai 10.000,00 decise in forma semplificata saranno pronunciati secondo equità.

All'arbitrato si applica la legge italiana, fatte salve in ogni caso le convenzioni di diritto internazionale applicabili al caso concreto; nel caso di parti di nazionalità diversa si applica comunque la legge italiana se il convenuto è cittadino italiano, è residente o domiciliato in Italia, se vi ha una rappresentanza autorizzata a stare in giudizio, o se comunque il lodo esplica i propri effetti nei confronti di un cittadino italiano; la legge italiana si applica comunque quando è convenzionalmente scelta dalle parti o accettata dal convenuto straniero che non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel suo primo atto costitutivo.

In tutti i casi aventi ad oggetto diritti reali su immobili siti all'estero non può applicarsi la legge italiana.

In ogni caso la legge straniera indicata dalle parti verrà applicata solo se conforme a quella italiana ed ai principi generali di diritto internazionale richiamati dalla L. 218 del 31.05.1995.

5) ISTRUTTORIA

Le parti hanno facoltà di scegliere fra una procedura ordinaria e una procedura semplificata.

La procedura semplificata comporta lo svolgimento dell'arbitrato con modalità ispirate alla massima semplificazione; l'istruzione prevede il solo esame dei documenti, non sono ammesse testimonianze, consulenze tecniche, domande riconvenzionali e chiamate in causa; sono sempre ammessi la confessione e l'interrogatorio formale; è facoltà dell'arbitro concludere la procedura in un unico incontro.

Tutte le controversie di valore fino a € 10.000,00 saranno svolte in forma semplificata, salvo espressa volontà contraria delle parti.

Per le controversie di valore superiore a € 10.000,00, fatta salva la richiesta congiunta di procedura semplificata, si darà corso ad un'istruttoria ordinaria, che sostanzialmente si uniforma alle regole processuali del codice di procedura civile.

In ogni caso gli arbitri dovranno rispettare il principio del contraddittorio, concedendo ad entrambe le parti i medesimi termini a difesa e garantendo parità di trattamento.

Eventuali questioni di competenza sorte nel corso della procedura per contestazioni attinenti i limiti della convenzione o la nomina degli arbitri devono essere sollevate per iscritto nel primo atto costitutivo o nel primo atto successivo al sorgere della problematica oggetto di contestazione; in caso contrario la parte perde la facoltà di impugnare il lodo per questi motivi.

Qualora le parti che hanno stipulato la convenzione d'arbitrato siano più di due, ciascuna può chiamare in arbitrato una o più di esse; in tal caso il lodo ha effetto solo fra le parti costituite.

Nei casi di litisconsorzio necessario, l'arbitro fisserà un termine per l'integrazione del contraddittorio, scaduto il quale, in caso di inosservanza, l'arbitrato è improcedibile; le spese dell'arbitrato saranno equamente ripartite fra le parti.

Qualora nel corso dell'arbitrato le parti rinunciassero agli atti per qualsiasi motivo dovrà esserne data espressa comunicazione all'Organismo e/o all'arbitro se già nominato, con espresso esonero dalla pronuncia del lodo.

L'organismo, gli arbitri, i consulenti d'ufficio e di parte, le parti ed i loro difensori hanno l'obbligo di riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso del procedimento; le parti possono espressamente opporsi alla pubblicazione e/o divulgazione del lodo per scopi informativi, e comunque il nome delle parti dovrà sempre essere occultato, salva espressa autorizzazione.

L'Organismo conserva il fascicolo dell'arbitrato contenente gli atti ed i documenti delle parti per 10 anni; a richiesta della parte può rilasciare copia dei propri documenti ed ulteriori copie conformi del lodo ivi depositato, previo pagamento dei diritti previsti.

Compiuta l'istruttoria, l'arbitro dichiara chiusa l'istruzione ed invita le parti a precisare le conclusioni, fissando il relativo termine per il deposito di scritti conclusivi, se richiesto; su concorde richiesta delle parti può essere fissata apposita udienza di discussione orale, omettendo il deposito degli scritti.

Nelle procedure semplificate si darà sempre luogo alla discussione orale, riportata per sintesi nel verbale di udienza.

Negli arbitrati collegiali, il collegio può nominare al suo interno l'arbitro che condurrà l'istruttoria.

Alla chiusura dell'istruttoria non possono essere sollevate questioni nuove o prodotti nuovi documenti.

6) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E/O MEDIAZIONE

In qualunque momento della procedura gli arbitri possono tentare di conciliare le parti o invitare le stesse a svolgere tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010 e ss.mm. presso il medesimo Organismo.

In quest'ultimo caso, qualora entrambe aderiscano alla proposta, la procedura arbitrale verrà dichiarata sospesa con sospensione di ogni termine fino ad un massimo di novanta giorni.

Chi ha svolto funzioni di arbitro non può svolgere funzioni di mediatore per la medesima controversia; a tale proposito quindi l'Organismo provvederà immediatamente alla nomina del mediatore che verrà comunicata alle parti con ogni mezzo utile, anche verbale qualora ne ricorrano i presupposti.

Qualora la conciliazione o la procedura di mediazione non si concludessero entro il succitato termine, la procedura di arbitrato proseguirà automaticamente senza ulteriori avvisi o appositi atti di riassunzione, salvo esplicita volontà contraria delle parti; nell'eventuale inerzia delle parti, il lodo arbitrale verrà comunque emesso allo stato degli atti compiuti fino alla sospensione.

In ogni caso non potranno essere utilizzati atti e/o documenti utilizzati nel corso della procedura di mediazione, salvo espressa autorizzazione di tutte le parti coinvolte.

7) MEZZI DI PROVA

Gli arbitri possono procedere in ogni momento all'interrogatorio libero delle parti; possono assumere liberamente le testimonianze indicate, così come possono richiedere ulteriori testi se ciò si rivela necessario nel corso del giudizio ai fini della decisione; possono altresì riservarsi, a loro insindacabile giudizio, di limitare il numero delle testimonianze oggettivamente sovrabbondanti.

Le deposizioni possono essere raccolte mediante verbalizzazione o altri mezzi di registrazione; laddove possibile i testi potranno deporre anche in videoconferenza, dopo apposito accertamento dello loro identità con i mezzi che l'arbitro riterrà più idonei.

Le deposizioni sono orali, salvo i casi in cui l'arbitro consenta l'assunzione della testimonianza per iscritto; in quest'ultimo caso il relativo provvedimento contiene le specifiche indicazioni per la deposizione.

E' onere della parte che vi ha interesse provvedere alla convocazione del teste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati per l'escussione; in caso di mancata comparizione del testimone, la parte che vi ha interesse potrà adire il Presidente del Tribunale del luogo sede dell'arbitrato per chiedere che venga ordinata la comparizione del teste dinanzi all'arbitro; stesso provvedimento potrà sollecitare l'arbitro ai sensi dell'art. 816 ter, 3° comma, c.p.c. qualora l'assunzione della prova testimoniale sia decisiva per la risoluzione della controversia.

In questi casi il termine per il lodo è sospeso fino alla data di effettiva assunzione della testimonianza.

Ogni mezzo di prova di cui la parte intende avvalersi deve essere indicato in maniera analitica con apposito atto scritto da depositarsi in via telematica almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per l'incombente; negli stessi termini l'atto con cui si indicano le prove dovrà essere comunicato alla controparte a cura del richiedente.

Le prove testimoniali devono essere articolate per capitoli e generalità del teste chiamato a deporre.

Gli arbitri possono decidere d'ufficio di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; le parti hanno

facoltà di nominare propri consulenti di parte che possono assistere ad ogni atto compiuto dal o dai consulenti dell'arbitro.

Le spese di consulenza tecnica sono comunque a carico delle parti richiedenti o di entrambe nel caso di nomina d'ufficio.

Le prove sono valutate liberamente, tranne nei casi in cui abbiano valore di prova legale in base alle vigenti disposizioni di legge.

Nella procedura ordinaria sono ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile; in quella semplificata sono ammessi il giuramento, la confessione e l'interrogatorio formale.

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato del terzo sono ammessi solo con il consenso del terzo, delle parti e dell'arbitro; l'intervento e la chiamata devono essere ammessi qualora il terzo abbia sottoscritto la convenzione di arbitrato o ne abbia interesse e nei casi di litisconsorzio necessario; in quest'ultima ipotesi la chiamata può essere disposta d'ufficio.

Il terzo si costituisce come il convenuto secondo le regole fissate al punto A 2).

Nel corso dell'arbitrato possono essere proposte domande nuove solo se controparte dichiara espressamente di accettare il contraddittorio su di esse e se si tratta di questioni connesse alla domanda principale.

8) UDIENZE E PROVVEDIMENTI

Tranne il lodo, ogni provvedimento degli arbitri assume la forma dell'ordinanza.

Ogni ordinanza è revocabile e modificabile per giusto motivo.

Le ordinanze sono sempre comunicate dalla segreteria dell'Organismo alle parti non presenti; per le parti presenti si danno per conosciute.

In caso di mancata comparizione delle parti, è onere dell'arbitro verificare la regolarità della convocazione; in caso sia necessario, vengono emesse le misure più idonee al rinnovo della comunicazione.

Alle udienze possono partecipare i rappresentanti delle parti muniti di procura speciale, o i difensori muniti di mandato.

Di ogni udienza viene redatto processo verbale, la cui copia viene inviata alle parti non presenti.

Ogni comunicazione relativa alla procedura emessa fuori udienza viene comunicata alle parti mediante ogni mezzo atto a provarne la ricezione.

Alla prima udienza, se richiesto da entrambe le parti, l'arbitro può anche stabilire il calendario delle date ed eventualmente i luoghi in cui si svolgeranno gli incontri futuri.

Ogni udienza si svolge mediante collegamento in videoconferenza, se non espressamente escluso dalle parti.

Durante il giudizio può essere sollevata questione di legittimità costituzionale regolata dalle norme dell'ordinamento; ogni incombente a riguardo è onere della segreteria dell'Organismo; i termini per la pronuncia del lodo rimangono sospesi fino alla definizione del procedimento di legittimità costituzionale.

Qualora la convenzione preveda espressamente il potere dell'arbitro di emettere misure cautelari, l'apposita richiesta scritta dovrà essere notificata alla controparte a cura del richiedente; l'istanza e la relativa relata di notifica saranno depositate presso la segreteria e l'arbitro provvederà nei successivi 15 giorni a fissare apposita udienza che verrà comunicata a tutti i partecipanti; in caso di mancata comparizione del richiedente l'istanza è rigettata.

La misura cautelare eventualmente concessa sarà corrispondente a quella richiesta se ne ricorrono i presupposti previsti dal codice di procedura civile; verso la stessa è possibile proporre reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto ha sede l'arbitrato; l'attuazione della misura è comunque soggetta al controllo del Tribunale Ordinario a cura della parte interessata secondo le norme del codice di procedura civile.

9) RAPPORTI CON LE PROCEDURE GIUDIZIALI

La competenza dell'organo arbitrale non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al Giudice Ordinario, né dalla connessione fra la controversia deferita all'arbitro e quella pendente dinanzi al Giudice Ordinario.

L'eventuale azione monitoria esercitata in sede giudiziale ai sensi degli art. 633 e ss. c.p.c. non pregiudica l'instaurazione del procedimento arbitrale in presenza di convenzione; la pronuncia nel merito della controversia travolge in ogni caso l'esito del provvedimento sommario emesso in sede giudiziale.

In ogni caso è onere delle parti segnalare la litispendenza in sede giudiziale all'arbitro.

Il lodo arbitrale che si pronunci sull'inesistenza del diritto per il quale è stata concessa la cautela determina l'inefficacia del provvedimento cautelare; nel caso in cui la misura cautelare sia stata concessa in sede giudiziale è onere della parte dare comunicazione del lodo al Giudice Ordinario concedente ed attivarsi per la revoca del provvedimento cautelare, pena il risarcimento del danno alla parte rimasta pregiudicata dalla misura stessa, con esonero di qualsivoglia responsabilità a carico degli arbitri e/o dell'Organismo.

Nei casi in cui il Giudice Ordinario dichiara la propria incompetenza per la sussistenza di una convenzione arbitrale, il processo dovrà essere riassunto dinanzi all'arbitro entro tre mesi; scaduto tale termine l'arbitro pronuncerà l'estinzione del processo; le prove raccolte nel giudizio ordinario potranno essere valutate come argomenti di prova nella procedura arbitrale; in caso di riassunzione entro i termini prescritti saranno comunque salvi gli effetti della domanda giudiziale svolta davanti al Giudice Ordinario. Nel caso in cui l'arbitro si dichiari incompetente, la causa andrà riassunta dinanzi al Giudice Ordinario entro tre mesi dalla pronuncia del lodo o della sentenza che decide sulla sua impugnazione.

In caso di controversie fra loro connesse tutte amministrate dall'Organismo, può essere decisa la riunione dei contenziosi con l'affidamento di essi ad un medesimo arbitro; lo stesso potrà fare l'arbitro, previa riunione delle controversie oggettivamente connesse fra loro tutte pendenti dinanzi a medesimo organo se vi è la concorde volontà di tutte le parti e lo stato dei giudizi lo consenta.

Le eventuali questioni incidentali vengono risolte dall'organo arbitrale con ordinanza senza l'autorità di cosa giudicata che spiega i propri effetti solo all'interno della procedura.

C

CHIUSURA DELLA PROCEDURA

1) IL LODO

Qualora le parti non abbiano espressamente indicato che il giudizio dell'arbitro sia pronunciato secondo equità, la decisione dell'arbitro sarà presa sempre secondo diritto per le controversie di valore superiore a € 10.000,00.

Le procedure svolte in forma semplificata verranno sempre definite secondo equità, a prescindere dal valore della lite, salvo espressa volontà contraria delle parti.

Nei casi di arbitrato collegiale il lodo è deliberato a maggioranza di voti e con la partecipazione di tutti gli arbitri; lo stesso organo arbitrale decide le modalità più opportune per la riunione degli arbitri e la pronuncia del lodo.

Il lodo deve essere redatto per iscritto e avere i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c.; esso deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi; in quest'ultimo caso deve riportare espressamente i motivi che hanno impedito la firma mancante.

Laddove le firme siano state apposte in tempi diversi, esso dovrà riportare anche la data delle singole sottoscrizioni; in tal caso acquista efficacia dall'ultima sottoscrizione.

Qualora le parti non abbiano stabilito nella convenzione un termine per la pronuncia, il lodo dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Organismo entro 240 giorni dall'accettazione dell'arbitro monocratico

o dalla composizione del collegio arbitrale; il termine può essere prorogato una volta sola con il consenso scritto di tutte le parti.

Nei casi di cui all'art. 820, 4° comma, c.p.c. il termine è in ogni caso prorogato di 180 giorni, salvo diversa disposizione delle parti.

Nei casi di procedura semplificata, e sempre fatto salvo il termine diverso indicato in convenzione, il lodo sarà pronunciato entro 150 giorni, tale termine può essere prorogato una volta sola con il consenso di tutte le parti per ulteriori 60 giorni.

Laddove non sia depositato nel termine, il lodo conserva comunque la propria efficacia in mancanza di espressa comunicazione di decadenza effettuata dalla parte entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la pronuncia.

La comunicazione di decadenza deve essere notificata alla controparte ed agli arbitri a mezzo pec o racc.ta a.r. e produrrà l'estinzione dell'arbitrato; nel caso in cui il mancato rispetto del termine sia imputabile agli arbitri, le parti avranno diritto al rimborso delle indennità spettanti agli arbitri, non comprese quindi le spese amministrative, come quantificate nell'allegata tabella A.

E' escluso il diritto al risarcimento per eventuali danni, salvo i casi di colpa grave.

I termini per il deposito del lodo sono sospesi dal 01 al 31 agosto; sono altresì sospesi nei casi più sopra esposti.

Il lodo viene depositato in unico originale che rimarrà depositato presso l'Organismo; la segreteria rilascerà tante copia conformi quante sono le parti del procedimento.

Entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, con ogni mezzo idoneo a provarne il ricevimento, la segreteria avvisa le parti del deposito del lodo invitandole al ritiro della copia conforme; fino al versamento integrale delle spese di procedura, l'Organismo può rifiutarsi di rilasciare copia conforme del lodo.

Il lodo sottoscritto in via digitale inviato a mezzo pec equivale all'originale.

Il lodo può anche essere parziale quando definisce una o più delle questioni sostanziali insorte nel procedimento in caso di domande cumulative; in tale caso esso ha efficacia limitatamente alle questioni decise ed è immediatamente impugnabile.

Il lodo è non definitivo quando si pronuncia su questioni pregiudiziali o preliminari; in tal caso esso è impugnabile solo unitamente al lodo che definisce la controversia; con il lodo non definitivo è esclusa la condanna alle spese.

Quando definisce la controversia, il lodo contiene anche pronuncia sulle spese; la condanna alle spese della procedura segue le regole della soccombenza di cui al codice di procedura civile; ad insindacabile giudizio dell'arbitro la parte soccombente può essere condannata anche alla rifusione delle spese legali sostenute per l'eventuale difesa tecnica nel giudizio arbitrale; le spese per l'assistenza legale sono liquidate in via discrezionale; l'arbitro non è tenuto all'osservanza dei parametri di cui al DM 147/2022.

Assumono la forma del lodo anche le pronunce che negano la competenza.

2) EFFICACIA DEL LODO

Salvo che non sia stato diversamente previsto dalle parti, l'arbitrato è rituale; in tal caso il lodo ha l'efficacia di sentenza dal deposito dell'ultima sottoscrizione degli arbitri.

Nei casi in cui le parti abbiano espressamente stabilito che l'arbitrato sia irrituale, il lodo acquista l'efficacia di un contratto fra le parti e non avrà i requisiti di titolo esecutivo.

Il lodo può essere corretto entro un anno dal suo deposito per errori materiali, di calcolo o di scrittura, per omissioni di parti rilevanti che non rientrino nei casi di nullità; in tal caso, sentite le parti, gli arbitri procedono alla correzione mediante deposito del lodo corretto entro sessanta giorni dalla richiesta dandone comunicazione a mezzo pec o racc.ta a.r.

Nei casi in cui gli arbitri non provvedano alla correzione o il lodo sia già stato depositato in Tribunale, sulla correzione provvede il Tribunale del luogo in cui ha sede l'arbitrato o quello in cui il lodo è già stato depositato.

Ai sensi dell'art. 825 c.p.c. il lodo rituale deve essere reso esecutivo da un apposito decreto del Tribunale, che accertata la regolarità formale del lodo, ne dichiara l'esecutività.

A tale scopo, chi intende eseguire il lodo nel territorio della Repubblica dovrà presentarlo in originale o copia conforme presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha avuto sede l'arbitrato, unitamente alla convenzione d'arbitrato.

Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione negli stessi termini di cui alla sentenza del Giudice Ordinario.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà è ammesso reclamo alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso alle parti a cura della Cancelleria del Tribunale.

Su espressa richiesta della parte interessata, l'Organismo procederà allo svolgimento delle pratiche necessarie all'esecutorietà del lodo, previa corresponsione degli oneri economici connessi, comprensivi di spese, che verranno all'uopo comunicati.

3) IMPUGNAZIONI E NULLITÀ DEL LODO

Il lodo rituale è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

Il lodo non definitivo può essere impugnato solo unitamente all'impugnazione del lodo definitivo; il lodo che decida anche solo parzialmente la controversia è immediatamente impugnabile.

L'impugnazione per nullità si propone davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto ha avuto luogo l'arbitrato entro 90 giorni dalla notificazione del lodo; decorso sei mesi dall'ultima sottoscrizione, l'impugnazione non è più proponibile.

I casi di nullità sono previsti dall'art. 829 c.p.c.

Il lodo è altresì soggetto a revocazione e opposizione di terzo.

I casi di revocazione sono quelli tassativamente previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.; le modalità ed i termini per la proposizione dell'impugnazione sono quelli sanciti dal libro II del c.p.c.

L'opposizione di terzo è regolata dagli artt. da 404 e ss. del c.p.c.

4) SPESE DEL PROCEDIMENTO ED INDENNITÀ DEGLI ARBITRI

Tutte le parti al momento della costituzione dovranno provvedere al versamento delle spese di avvio come riportate in tabella allegato A.

Le tariffe applicabili vengono stabilite in base al valore della controversia suddiviso in scaglioni come indicato in tabella allegato A.

Nei casi di litisconsorzio necessario per parte processuale si intende l'unico centro di interesse facente capo a più soggetti; nei casi di litisconsorzio facoltativo, per parte si intende ogni soggetto fisico che partecipa all'arbitrato come avente interesse al lodo.

Per le controversie di valore superiore a € 50.000,00 le tariffe variano da un minimo ad un massimo a seconda della complessità della materia e degli adempimenti processuali; in tal caso la decisione sulla tariffa concretamente applicabile è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Organismo al momento della pronuncia.

Il valore della controversia si determina al momento della proposizione della domanda; nel caso di domanda riconvenzionale che aumenti il valore della domanda principale si applicheranno le tariffe relative allo scaglione di riferimento della domanda riconvenzionale.

Per il valore indeterminato, si applicheranno le tariffe di cui allo scaglione da 25.000,01 a 50.000,00.

Nel caso in cui al termine dell'istruttoria risulti un valore diverso da quello indicato dalle parti, si applicheranno le tariffe del corrispondente scaglione.

Nelle tariffe di cui alla tabella A non sono compresi i costi per consulenti e/o ausiliari resisi necessari per la procedura ed i rimborsi delle spese documentate affrontate da/per gli arbitri.

Nel caso in cui si addivenga ad un accordo a seguito di mediazione, alla controversia saranno applicate le tariffe relative ai procedimenti di mediazione di cui alle relative tabelle maggiorate del 25%.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento dei compensi spettanti agli arbitri così come definiti nell'allegata tabella A.

Le spese amministrative di avvio della procedura dovranno essere versate direttamente al momento della presentazione della domanda e della risposta.

Nella procedura ordinaria nel momento della presentazione della domanda e della risposta ciascuna parte dovrà versare il 50% dei compensi degli arbitri come stabiliti nella tabella A; l'ulteriore 50% dovrà essere versato al termine della procedura.

Nelle procedure semplificate il pagamento delle indennità deve essere eseguito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio della procedura; eventuali conguagli in caso di differenze di valore verranno comunicati entro i termini di pronuncia del lodo.

In caso di versamenti parziali, l'Organismo chiederà la parte mancante alla parte adempiente, salvo rivalsa.

In ogni caso, nelle ipotesi di pagamenti parziali o mancanti, a discrezione dell'Organismo, e previa apposita comunicazione alle parti, possono essere sospesi i termini per il deposito del lodo.

In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, l'Organismo può dichiarare l'estinzione della procedura; inoltre l'Organismo può rifiutarsi di rilasciare le copie conformi e/o semplici del lodo stesso fino alla soddisfazione integrale delle spese della procedura.

Nel caso in cui la procedura si concluda per cause diverse prima della pronuncia del lodo, saranno calcolate ad insindacabile giudizio dell'Organismo le indennità spettanti agli arbitri per le attività fino a quel momento svolte; in ogni caso sono dovute le spese documentate.